



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2020/C 224/02 dell'8 luglio 2020, relativa, tra l'altro, alla proroga e alla modifica della predetta comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014, inerente alla "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTO l'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;

CONSIDERATO che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 25 giugno 2021 al n. 654, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato articolo



1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano;

VISTO altresì il comma 3 dello stesso articolo 6 che, nel rispetto del richiamato articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di pre-notifica e notifica di cui al comma 2 del medesimo articolo 6;

TENUTO CONTO che il medesimo comma 3 prevede che ciascun decreto di attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI recepisce le risorse destinate allo stesso e che le proposte di aiuto a sostegno della realizzazione di un progetto per le quali si è provveduto alla notifica preventiva alla Commissione europea prima della data di entrata in vigore del decreto 21 aprile 2021 possono essere oggetto di decreti di attivazione che, sulla base delle risorse disponibili, permettano di agevolare le iniziative entro il massimale di aiuto approvato, nel rispetto della relativa decisione di autorizzazione;

VISTI, inoltre, il comma 4 dell'articolo 6 del più volte citato decreto 21 aprile 2021, che prevede che le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle stesse, sia per anticipazione che per stato avanzamento lavori, e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi a valere sul Fondo IPCEI sono definiti in ciascun decreto di attivazione, ed i commi 5 e 6 del medesimo articolo 6, recanti i meccanismi generali di accesso e di concessione delle agevolazioni del Fondo;

VISTO l'invito a manifestare interesse per la partecipazione al progetto industriale europeo su celle e moduli batteria innovativi, pubblicato in data 25 gennaio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la notifica dell'aiuto n. SA.54806 del 8 ottobre 2019, relativo al progetto individuato in esito alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 25 gennaio 2019;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2019) 8823 final, del 9 dicembre 2019, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia per il sostegno all'importante progetto di interesse comune europeo nella catena del valore delle batterie, comprensiva del predetto aiuto n. SA.54806 inerente alla predetta misura dell'Italia notificata in data 8 ottobre 2019;

VISTO il citato articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che la dotazione del Fondo IPCEI sia incrementata di 10 milioni di euro per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021;



VISTO il comma 6 dell'articolo 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che stabilisce che la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 35546, registrato in data 13 aprile 2021, che ha individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 14 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli interventi destinatari delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui al medesimo D.P.C.M. 23 dicembre 2020, ed in particolare l'allegato n. 1 al Decreto n. 35546 che ha destinato al Fondo IPCEI l'importo di euro 282,8 milioni secondo la ripartizione annuale stabilita nel medesimo allegato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", e in particolare l'articolo 7 relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

RITENUTO NECESSARIO attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione del progetto autorizzato con n. SA.54806, inerente alla misura dell'Italia approvata dalla citata decisione di autorizzazione C(2019) 8823 final, del 9 dicembre 2019 della Commissione europea, stabilendo con il presente provvedimento le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti partecipanti, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021;

DECRETA:

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *Comunicazione n. 188/2014*: la Comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014, recante i "Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo", come successivamente prorogata e modificata;
 - b) *Decisione di autorizzazione*: la decisione di autorizzazione della Commissione europea



C(2019) 8823 final, del 9 dicembre 2019, di autorizzazione della proposta di aiuti presentata congiuntamente da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia e Svezia per il sostegno alla realizzazione dell'*IPCEI Batterie 1*, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito dell'*IPCEI* medesimo;

- c) *Decreto*: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti in data 25 giugno 2021 al n. 654, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del *Fondo IPCEI*, di cui all'articolo 1, comma 232 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli *IPCEI*;
- d) *Fondo IPCEI*: il fondo, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli *IPCEI*;
- e) *Gazzetta ufficiale*: la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- f) *IPCEI*: importante progetto di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- g) *IPCEI Batterie 1*: l'*IPCEI* nel settore delle batterie ("IPCEI On Batteries"), approvato dalla *Decisione di autorizzazione*, che si compone del documento comune ("Chapeau"), degli allegati tecnici comuni relativi al settore della produzione di batterie in cui si articola l'iniziativa, e dei *project portfolio* dei singoli partecipanti;
- h) *Ministero*: il Ministero dello sviluppo economico;
- i) *Organi di governo*: le competenti strutture della "governance" dell'*IPCEI Batterie 1*, individuate nella *Decisione di autorizzazione*;
- j) *Project portfolio*: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un *IPCEI*, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato secondo la definizione di cui al punto 13 della *Comunicazione n. 188/2014*, i *project portfolio* sono integrati nella struttura generale dell'*IPCEI*, che costituisce un progetto, sono attuati secondo una tabella di marcia e un programma comuni, e sono finalizzati all'obiettivo generale del progetto mediante un approccio sistemico coerente. Pur riferendosi a settori tecnologici ovvero a livelli diversi della catena di approvvigionamento, i *project portfolio* costituiscono elementi complementari e necessari al raggiungimento dell'importante obiettivo di interesse europeo perseguito dall'*IPCEI*.

Articolo 2

(Ambito di applicazione e risorse disponibili)

1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del *Fondo IPCEI* a sostegno dell'*IPCEI Batterie 1*, nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal *Decreto*.

2. Per l'attivazione dell'intervento del *Fondo IPCEI* a sostegno della realizzazione dell'*IPCEI Batterie 1*, sono rese disponibili risorse pari a euro 473.350.000,00 (quattrocentosettantatremilionitrecentocinquantamila,00), ivi compresi gli oneri da destinare allo svolgimento delle attività attuative.



3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate con uno o più decreti di attivazione ad integrazione del presente per il completamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalla *Decisione di autorizzazione*.

4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilità potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse.

5. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del *Decreto*, le risorse di cui al comma 2 e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilità speciale n. 1726.

Articolo 3

(Procedura di accesso)

1. L'istanza di accesso alle agevolazioni a sostegno dell'*IPCEI Batterie 1* deve essere presentata al *Ministero* a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dgiai.ipcei@pec.mise.gov.it. L'istanza, firmata digitalmente e redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1, deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) *project portfolio* approvato;
- b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 2;
- c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione.

2. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione al *Ministero* per gli adempimenti di propria competenza.

3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'articolo 5 del *Decreto*, in forma di contributo alla spesa. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella *Decisione di autorizzazione*, ivi compresa la clausola di recupero stabilita all'allegato I della stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le istanze di accesso sono, pertanto, accolte nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 2, fatta salva la possibilità di integrare gli importi concedibili in conseguenza delle ulteriori disponibilità attivabili.

5. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento integrale delle iniziative agevolabili, il *Ministero* procede alla concessione ripartendo le disponibilità in misura



proporzionale agli importi di agevolazione spettanti a ciascun partecipante.

Articolo 4

(Istruttoria e concessione delle agevolazioni)

1. Il *Ministero*, anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati, procede alla valutazione di ammissibilità formale di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *a)*, del *Decreto*, da completare nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al *Fondo IPCEI*, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Nel corso dell'istruttoria, il *Ministero*:

- a)* verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze;
- b)* riscontra la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 3, comma 1;
- c)* procede a verificare i requisiti soggettivi di ammissibilità;

d) riscontra il rispetto delle condizioni per la concessione delle agevolazioni sulla base del *project portfolio* e della *Decisione di autorizzazione*, ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi previsti dal *Decreto*, della tipologia del progetto, del fine perseguito e dell'importo delle spese riportate nell'istanza;

e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal *Decreto*, sulla base delle risorse disponibili.

2. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Ministero* può richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 10 giorni.

3. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *b)* del *Decreto*, il *Ministero* procede entro 10 giorni alla registrazione degli aiuti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'iter agevolativo. Il *Ministero* trasmette il decreto di concessione al soggetto beneficiario che provvede, entro 10 giorni dalla ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo debitamente sottoscritto per accettazione.

4. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il *Ministero* dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5

(Esecuzione dei progetti)

1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo *project portfolio* e alle previsioni della *Decisione di autorizzazione*, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 del *Decreto*.

2. Sono ammissibili le spese e i costi di cui all'articolo 4, comma 4, del *Decreto*, determinati secondo i criteri riportati nel disciplinare di cui all'allegato n. 10, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilità previsto dalla *Decisione di*



autorizzazione. Il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per attività di prima applicazione industriale (FDI).

3. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese possono essere previsti qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili.

4. Il *Ministero*, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attività inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

5. Il *Ministero*, avvalendosi di uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del *Decreto*, effettua altresì verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del *project portfolio*, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.

6. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del *Ministero* delle verifiche di cui ai precedenti commi 4 e 5, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati nel facsimile di schema di cui all'allegato n. 4.

7. Il *Ministero* condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli *organi di governo*, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi.

8. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate prevista dall'allegato n. 5.

9. Laddove gli *organi di governo* riscontrino la necessità di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il *Ministero* prenderà atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.

Articolo 6

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 3 e sottoscritte dal legale rappresentante del medesimo, dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo dedicato entro il primo semestre di ciascun anno, fatta salva la prima richiesta di erogazione che può essere presentata a seguito della concessione senza il predetto vincolo temporale.

3. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:



- a) scheda di rendicontazione dei costi redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 6, compilata secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato n. 10, firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;
- b) relazione tecnica di consuntivo, elaborata secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 4 e firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;
- c) dichiarazione del legale rappresentante della società che i costi esposti nell'allegato di cui alla precedente lettera a) sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 7;
- d) schede di rendicontazione dei costi del personale, redatte secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 8;
- e) l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato n. 5.

4. Il *Ministero* si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilità dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Ministero* può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a 30 giorni.

5. Entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti, il *Ministero* provvede a:

- a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario;
- b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;
- c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
- d) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;
- e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
- f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
- g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- h) determinare le agevolazioni spettanti.

6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, il *Ministero* provvede ad acquisire, entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del *Decreto*.

7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di governo del progetto circa l'andamento delle attività dell'*IPCEI Batterie 1*, il *Ministero*:



a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile sulla base delle spese sostenute;

b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilità di cassa derivanti dalle risorse stanziare per ciascun anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziare nel *Fondo IPCEI* si renderanno disponibili.

8. Risorse residue del *Fondo IPCEI*, stanziare e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell'avanzamento della spesa e delle determinazioni degli *organi di governo*, anche circa eventuali modifiche alla durata del progetto, proposte e validate dagli organi competenti.

9. Nei casi applicabili, la prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario utilizzando il facsimile di schema di cui all'allegato n. 9 e presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare, redatta secondo il facsimile di schema di cui all'allegato n. 9-bis.

10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, è erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto.

11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il *Ministero* opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta trasmessa dal *Ministero*, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Articolo 7 (Variazioni)

1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformità al relativo documento *project portfolio* approvato in sede di autorizzazione.

2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al *Ministero* con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.

3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla *Decisione di autorizzazione*.

4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla *Decisione di autorizzazione*, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività sono valutate in sede di erogazione a saldo.



5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, il soggetto beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al *Ministero*, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.

6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal *Ministero*, previo eventuale assenso degli *organi di governo*, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.

Articolo 8

(Controlli, ispezioni e monitoraggio)

1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il *Ministero*, in caso di rilievi sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* e dai competenti organi della Commissione europea e di governo dell'*IPCEI Batterie 1*.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali)

1. In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti in fase di compilazione delle istanze e dei relativi allegati a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) dedicata all'intervento agevolativo del *Fondo IPCEI* a sostegno dell'*IPCEI Batterie 1*.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. In allegato n. 11 sono riportati gli oneri informativi a carico delle imprese derivanti dal presente provvedimento.



2. Il *Ministero* garantisce l'adempimento degli adempimenti sulla trasparenza richiesti dalla normativa europea e nazionale applicabile.

3. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1726 secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del *Decreto*.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma,

Giancarlo Giorgetti